



allegato n. 2

ONERI INFORMATIVI

ONERI INTRODOTTI¹

Al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, commi 117 e seguenti, della *legge n. 178/2020*, presentano al *Ministero* un'apposita istanza, sulla base del modello riportato nell'allegato n. 1, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del *Ministero* (www.mise.gov.it). Ciascun soggetto può presentare una sola istanza.

L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite SPID o la Carta d'identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi.

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva, condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza.

Nell'istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso all'agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:

- a) l'importo dell'agevolazione richiesta ai sensi del presente decreto;
- b) i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili, la cui data di emissione della fattura o ricevuta è ricompresa nell'arco temporale di cui all'articolo 4, comma 3, e il relativo pagamento, effettuato entro la data di presentazione dell'istanza;
- c) di essere stato alle dipendenze, di alberghi e ristoranti, con almeno un regolare contratto di lavoro subordinato attivo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022,
oppure
- d) di essere stato titolare di partita IVA, per attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, in tutto o parte del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Il soggetto richiedente titolare di partita IVA è tenuto altresì a dichiarare, nell'istanza di agevolazione:

- a) i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l'appartenenza ad una "impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del *regolamento de minimis*;
- b) i termini, iniziale e finale, del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare.

A pena di improcedibilità, l'istanza deve pervenire al *Ministero* completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati.

¹ Trattandosi di un nuovo intervento non si tratta tecnicamente di "oneri introdotti", bensì degli oneri informativi normalmente previsti per l'accesso ad agevolazioni in favore delle imprese.



Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 27 febbraio 2023 e fino alle ore 15:00 del 3 aprile 2023. Le istanze di agevolazione presentate fuori dai termini, oppure con modalità difformi rispetto a quelle descritte, sono irricevibili.

L'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell'*iter* di trattamento delle stesse. Ai fini dell'attribuzione delle agevolazioni, le istanze presentate nel primo giorno utile saranno trattate alla stessa stregua di quelle presentate l'ultimo giorno.

1) Garantire il funzionamento della PEC

Riferimento normativo interno	Articolo 3, comma 5, del presente decreto		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva, condizione obbligatoria per la presentazione dell'istanza.

2) Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

Riferimento normativo interno	Articolo 5, comma 2, del presente decreto		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'articolo 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. L'inosservanza degli obblighi di cui ai citati commi 125 e seguenti comporta una sanzione pari all'1% (uno per cento) degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.

3) Facilitazione dei controlli disposti dal *Ministero*

Riferimento normativo interno	Articolo 11 del decreto interministeriale 1° luglio 2022 – Articolo 71 del DPR n. 445/2000		
-------------------------------	---	--	--



Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Il *Ministero* procede ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione.

I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attività di controllo, dall'Agenzia delle entrate.

Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dei controlli di cui al comma 2, l'indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione, la stessa ne dà comunicazione al *Ministero*.